



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

N. 11/2022

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DEL DECRETO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
R.D.O. 2804930
STIPULA 18.06.2021 prot. 25583

Annullamento in autotutela del Decreto n. 31/2021 di risoluzione del contratto di affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul MEPA (CIG: Z5231A336F)

* * *

PREMESSO:

- che con determina n. 19 del 14 maggio 2021 veniva avviata procedura negoziata finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto *ex art.* 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di pulizia per la sede dell'Avvocatura dello Stato di Venezia, mediante RDO con utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che con R.D.O. n. 2804930 erano invitati n. 5 fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che in data 18/06/2021, con contratto assunto a prot. n. 25583, veniva affidato il servizio ad Adriatica Appalti S.r.l. (P. IVA 07325921216) la cui offerta era risultata essere la più economica;
- che con diffida ad adempiere del 7.09.2021, assunta a prot. n. 35218, alla contraente privata veniva richiesto di adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali;
- che in data 4.11.2021, in considerazione della parziale mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e in ragione della ritenuta imputabilità dell'inadempimento ad Adriatica Appalti s.r.l., veniva adottato il Decreto n. 31/2021, con il quale veniva disposta la risoluzione del contratto per inadempimento, veniva indetta nuova procedura negoziata per l'affidamento del servizio, con successiva trasmissione dell'atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell'Avvocatura dello Stato *ex art.* 29 D. Lgs. 50/2016 e di darne comunicazione alla CONSIP S.P.A. e segnalazione all'A.N.A.C;

CONSIDERATO:

- che con atto di citazione notificato in data 9.03.2022, la società Adriatica Appalti s.r.l. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Venezia l'Avvocatura Distrettuale di Venezia, lamentando la mancata predisposizione e consegna del DUVRI per interferenze al momento della stipula del contratto, contestando l'imputabilità a sé dell'asserito inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e chiedendo la condanna dell'Avvocatura al pagamento, anche, eventualmente, a titolo di arricchimento ingiustificato, dei servizi resi, oltre che al risarcimento del danno ulteriore asseritamente subito;
- che in relazione al contratto di cui si discute, Adriatica Appalti s.r.l. ha emesso le seguenti fatture: 233/E (il 31.07.2021, per un importo pari ad € 1458,10, di cui € 262,94 a titolo di IVA); 28/E (il 28.02.2022, per un importo pari ad € 1458,10, di cui € 262,94 a titolo di IVA); 29/E (il 28.02.2022, per un importo pari ad € 1.458,10, di cui € 262,94 a titolo di IVA); 30/E (il 28.02.2022, per un importo pari ad € 1.458,10, di cui € 262,94 a titolo di IVA); 33/E (il 28.11.2022, per un importo pari ad € 971,12, di cui € 175,12 a titolo di IVA);
- che le fatture 28/E e 30/E venivano rifiutate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in quanto riferentesi ad "*operazioni non eseguite*", mentre le restanti fatture venivano regolarmente accettate;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che sussiste contrasto tra le parti in ordine all'imputabilità della parziale mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, sicché, allo stato, non vi è certezza in merito all'esito del contenzioso attualmente pendente presso il Tribunale di Venezia;
- che, per converso, non vi è contrasto in ordine alla debenza ad Adriatica Appalti s.r.l. dell'importo di € 3.186,32 (€ 3.887,32 al lordo di IVA), in quanto esposto in fatture accettate da questa Avvocatura Distrettuale e riferentesi a prestazioni regolarmente rese dalla contraente;
- che, giusta rinuncia agli atti, all'azione e ad ogni eventuale ulteriore pretesa, a qualsiasi titolo rivendicata, trasmessa a questa Avvocatura Distrettuale in data 8.04.2022, la contraente privata, ha espresso la propria

volontà di porre fine alla controversia, abdicando a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa derivante, a qualunque titolo, dal rapporto contrattuale;

- che, come già rilevato, sussiste contrasto tra le parti in ordine all'imputabilità della parziale mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, con conseguente incerto esito del contenzioso attualmente pendente avanti al Tribunale di Venezia;

- che la controparte contrattuale legittimamente richiede il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi effettivamente resi per un importo pari ad € 3.186,32;

- che le parti si sono accordate per definire in via bonaria la controversia, ferma la risoluzione del rapporto per consenso delle parti, a fronte della rinuncia da parte della controparte privata ad ogni pretesa eccedente l'importo relativo ai servizi effettivamente resi e a condizione della rinuncia da parte di questa Avvocatura all'applicazione di penali contrattuali e al risarcimento del danno derivante dalla necessità di procedere a nuovo affidamento nonché, infine, del riconoscimento dell'assenza dei presupposti per affermare l'esclusiva imputabilità dell'inadempimento contrattuale in capo ad Adriatica Appalti;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

di procedere all'annullamento in autotutela del decreto n. 31/2021, recante la risoluzione del contratto stipulato con la Srl Adriatica Appalti P. IVA 04179660248, con sede in Roma, Via Sistina, 121 (P.IVA 07325921216), ferma la risoluzione del rapporto su consenso di entrambe le parti,

di disporre la trasmissione del presente decreto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell'Avvocatura dello Stato, e di darne comunicazione a Consip S.p.a. e segnalazione all'A.N.A.C.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Avv. Stefano Maria Cerillo)